

## REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2001

## che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Apertura

(1) Il 9 novembre 2000, con un avviso («avviso di apertura» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2000 da Euroalliage, il comitato di collegamento dei produttori di ferroleghie (il «denunciante») per conto dei produttori che rappresentano gran parte della produzione comunitaria di ferro-molibdeno (FeMo). La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

## 2. Inchiesta

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari denunciati e gli utilizzatori comunitari noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Vari produttori esportatori del paese interessato, nonché produttori, utilizzatori finali, fornitori di materia prima e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne avessero fatto richiesta entro il termine

fissato e dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(5) In considerazione dell'elevato numero di produttori esportatori nel paese esportatore e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»), si è valutata l'opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire informazioni essenziali sulla loro produzione, il loro giro d'affari e le loro esportazioni verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta, comunicando inoltre i nomi e le attività di tutte le società collegate.

(6) Quattordici società cinesi hanno presentato tali informazioni essenziali. Una delle quattordici società ha deciso di ritirare l'offerta di collaborazione immediatamente dopo la presentazione delle informazioni utili a valutare l'opportunità del campionamento.

(7) Per consentire ai produttori esportatori che lo desiderassero di richiedere lo status di impresa operante in economia di mercato e/o di chiedere un trattamento individuale, la Commissione ha inviato a tutti i produttori esportatori notoriamente interessati o che si fossero manifestati un apposito questionario. Dieci società hanno richiesto lo status di impresa operante in economia di mercato e/o un trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(8) In considerazione del fatto che solo un produttore esportatore ha ottenuto lo status di impresa operante in economia di mercato (cfr. considerando 19), si è concluso che il campionamento non fosse necessario.

(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Al questionario hanno risposto undici società cinesi, due produttori comunitari, due operatori comunitari, un importatore non collegato e cinque utilizzatori di ferro-molibdeno.

(10) Un produttore esportatore si è manifestato rispondendo al questionario un mese dopo il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), comma ii), dell'avviso di apertura. A causa dell'ingente ritardo, tali informazioni non sono tuttavia state prese in considerazione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 320 del 9.11.2000, pag. 3.